



CITTÀ DI ADRIA

Settore Servizi Amministrativi

DETERMINAZIONE N. 21 DEL 6 Marzo 2010

OGGETTO: Causa promossa davanti alla Corte D'Appello di Venezia dalla signora Eleonora Del Prato. Liquidazione saldo competenze all'avv. Maria Mazzucco di Adria e all'avv. Marco Cappelletto di Venezia.

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 29.4.2004, esecutiva, è stato autorizzato il Sindaco pro-tempore di Adria a costituirsi e a resistere nel giudizio promosso davanti alla Corte d'Appello di Venezia dalla signora Eleonora Del Prato, intesa ad ottenere la riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo n. 190/2003 con la quale ha respinto la sua richiesta di annullamento del contratto di compravendita stipulato l'1.8.1979 dalla madre Edvige Goffrè Del Prato e nello stesso tempo per la condanna del Comune al rilascio del fabbricato sito in Adria Piazza Bocchi e al versamento della differenza tra la rendita mensile pagata ed il valore dell'immobile oltre agli interessi legali ecc.;

Considerato che con lo stesso provvedimento sono stati nominati difensori del Comune davanti al suddetto organo giurisdizionale ed in ogni altra competente sede gli avv. Luigi Migliorini e Maria Cristina Mazzucco del Foro di Adria, conferendogli la facoltà di nominare domiciliatario in Venezia l'avv. Marco Cappelletto ed impegnata la somma di €1.500,00 per spese legali;

Dato atto che la causa in grado d'appello è stata definita con rinuncia reciproca a qualsiasi pretesa azionata in corso di giudizio a spese compensate per entrambi i gradi e con oneri relativi alla cancellazione della trascrizione della domanda a carico del Comune (vedi sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1528 in data 22.9.2009) e come comunicato con nota in data 16.2.2009 dai difensori del Comune;

Atteso che gli avvocati Maria Cristina Mazzucco e Marco Cappelletto predetti hanno chiesto, con nota pervenuta in data 3.2.2010, il versamento, da parte del Comune, della somma complessiva di € 6.191,79 (al lordo delle ritenute di legge) a saldo delle competenze per l'espletamento dell'incarico ricevuto;

Visti i relativi avvisi di fattura in data 14.1.2010 dell'ammontare di €5.293,79 (IVA e cassa prev. comprese) (avv. Mazzucco) e in data 28.2.2010 di €898,00 (avv. Marco Cappelletto) che si ritiene di dover liquidare;

Accertato che con determinazione n. 25 in data 31.12.2005 è già stata liquidata e pagata all'avv. Marco Cappelletto la somma di €612,00 a titolo di acconto;

Considerato quindi che vi è una maggiore spesa rispetto all'impegno assunto con la predetta deliberazione di G.C. n. 232/2004;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000;

Visto l'art. 31 della statuto comunale inerente le attribuzioni dei dirigenti;

Visti gli atti istruttori;

Visto l'art. 183 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, in ordine all'impegno di spesa,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare nell'importo complessivo di € 6.803,79 al lordo delle ritenute di legge, l'ammontare delle competenze legali sostenute per il patrocinio dell'avv. Maria Cristina Mazzucco di Adria e dell'avv. Marco Cappelletto di Venezia nel giudizio promosso davanti alla Corte d'Appello di Venezia dalla signora Eleonora Del Prato, intesa ad ottenere la riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo n. 190/2003 con la quale ha respinto la sua richiesta di annullamento del contratto di compravendita stipulato l'1.8.1979 dalla madre Edvige Goffrè Del Prato e nello stesso tempo per la condanna del Comune al rilascio del fabbricato sito in Adria Piazza Bocchi e al versamento della differenza tra la rendita mensile pagata ed il valore dell'immobile oltre agli interessi legali ecc.;
- 2) di approvare, altresì, nell'importo complessivo di €6.191,79, al lordo delle ritenute di legge, il saldo delle competenze dovute a tale titolo e di liquidarle e pagarle nel modo seguente:
 - €5.293,79 (IVA e cassa prev. comprese) all'avv. Maria Cristina Mazzucco di Adria a saldo avviso parcella in data 14.1.2010;
 - € 898,00 (IVA e cassa prev. comprese) all'avv. Marco Cappelletto di Venezia a saldo dell'avviso di fattura in data 28.2.2010;
- 3) di imputare la spesa complessiva di €6.191,79 nel modo seguente:
 - per €880,00 al Tit. 1, Funz. 1, Serv. 2, Int. 3, Cap. 121 denominato "Spese generali" Progr. 10 "Legali" del bilancio 2004, conservato a residui passivi del corrente esercizio, in relazione all'impegno assunto con la deliberazione n. 232/2004 (imp. N. 1355/1);
 - per € 5.303,79 sull'analogo stanziamento del bilancio di previsione 2010 in corso di formazione, dando atto del rispetto delle limitazioni di cui all'art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000, che richiama il comma 1 del medesimo articolo, con riferimento agli stanziamenti del bilancio 2009 dando atto che la spesa di cui sopra non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - di dare atto che il termine per l'approvazione del bilancio 2010 è stato differito al 30.4.2010 con Decreto del Ministero dell'Interno in data 17.12.2009;
 - di dare atto, infine, che con l'assunzione del presente impegno non vengono disattese le disposizioni di cui all'art. 6 del D.L. 2.3.1989, n. 65, convertito con modificazioni nella legge 26.4.1989, n. 155

DISPONE

che copia del presente atto venga trasmessa al Responsabile dell'ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza e quindi, una volta divenuto esecutivo, inviato all'ufficio Contratti che ne ha curato l'istruttoria.

IL DIRIGENTE
(Maiello dott. Savino)

Allegati:

- sentenza Corte d'Appello n. 1528/22.9.2009
- avviso parcella avv. Mazzucco in data 14.1.2010
- avviso fattura avv. Cappelletto in data 28.2.2010